



Sistema Gestione Qualità
per la Formazione
Marittima ...

CERT. N. 50 100 14484-Rev
004



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E. FERMI"

Via Denaro, 24 - 89011 Bagnara Calabria (RC) – Tel. 0966/439104 - Fax 0966/439103
 sito web: www.iisfermibagnara.edu.it - e-mail: rcis01700a@istruzione.it
 pec: rcis01700a@pec.istruzione.it

Prot. vedi segnatura

Bagnara Calabria, 07 ottobre 2024

Ai Docenti

Agli studenti e alle loro famiglie

Ai Collaboratori scolastici

Al personale ATA

Al DSGA

TUTTE LE SEDI

SITO WEB – RE

Circolare n. 37

**Oggetto: DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI PER L'A.S. 2024/25.
 RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA.**

Si ritiene necessario ricordare alcune disposizioni organizzative volte a garantire il buon funzionamento della scuola e la sicurezza e l'incolumità di ciascuno. A tal fine si emana, pertanto, la presente direttiva, che ripercorre gli obblighi del personale in relazione alla vigilanza sugli alunni.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto L'art. 2048 Cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

Visto il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e successive Sequenze Contrattuali;

Visto il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018

TENUTO CONTO che, tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n.165/01), rientrano compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico, mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono;

EMANA

la seguente DIRETTIVA SULLA VIGILANZA SCOLASTICA PER L'A.S. 2024/25 E SULLE MISURE ORGANIZZATIVE di seguito riportate:

- 1) Durante lo svolgimento dell'attività didattica;
- 2) Dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula e al termine delle lezioni durante il tragitto aula - uscita dall'edificio;
- 3) Riguardo ai collaboratori scolastici;
- 4) Durante i cambi di turno tra i docenti;
- 5) Durante il tragitto aula /palestra/ laboratori;
- 6) Riguardo l'uscita temporanea degli alunni dalla classe;
- 7) Riguardo ai "minori bisognosi di soccorso”;
- 8) La vigilanza degli alunni diversamente abili ;
- 9) Entrate posticipate;
- 10) Uscite anticipate;
- 11) Uso delle attrezzature;
- 12) Vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche;
- 13) Ulteriori istruzioni;
- 14) Disposizioni finali.

1) “VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ ATTIVITA DIDATTICA”

Docenti

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, l’art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009, dispone che, "per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti **sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni (e dunque dell’inizio del proprio orario di servizio) e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi**". (come già detto al primo CDD e più volte scritto nelle direttive interne)

La responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.

Ai sensi dell’art. 2047 C.C.," in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Dispone l’art. 2048 C.C. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l’insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001,n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ.. sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell’insegnante avuto riguardo alla circostanza dell’allontanamento ingiustificato della stessa dall’aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

- Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.
- Il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica debba per esigenze impellenti improcastinabili, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca, deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Collaboratori

Il collaboratore scolastico non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale.

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi.

2) “VIGILANZA DALL’INGRESSO DELL’EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL’ AULA E AL TERMINE DELLE LEZIONI DURANTE IL TRAGITTO AULA - USCITA DALL’EDIFICIO”

Collaboratori

- Al fine di regolamentare l’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico all’inizio di ogni turno di attività didattica, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che, presso ciascun ingresso dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni.
- Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani e settori di servizio, fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule.
- E’ vietato ai genitori degli alunni accompagnare i figli all’interno dell’edificio o fino alle aule, se non espressamente autorizzati dalla dirigenza.
- Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dall’ edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso le porte di uscita degli edifici sia presente almeno un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.
- Gli altri collaboratori scolastici in servizio vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani assegnati.

Docenti

- Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. (corsi curriculari e corsi extracurriculari) L’obbligo di vigilanza degli insegnanti ha inizio 5 minuti prima del suono della prima campana, che autorizza gli allievi a recarsi nelle rispettive aule, dove vengono accolti dagli insegnanti in servizio per quell’ora
- Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell’edificio.
- Durante l’orario scolastico, gli alunni minorenni possono uscire dalla scuola per validi motivi personali solo se prelevati da uno dei genitori o persona preliminarmente delegata e con autorizzazione vidimata dal responsabile di plesso.
- L’ingresso nella scuola e nelle aule, così come l’uscita degli alunni, devono essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del personale docente e ATA, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

Si precisa, inoltre, che è fatto divieto di entrare e/o uscire dalle Porte di Emergenza.

L’ingresso e l’uscita degli alunni avviene sulla base degli orari stabiliti e in relazione al funzionamento previsto per le classi. .

Non è consentito nelle sedi dove c’è il cortile il transito, in entrata o uscita dal cancello carrabile, a nessun tipo di veicolo durante l’apertura sia per l’entrata che per l’uscita degli studenti.

3) COLLABORATORI SCOLASTICI

Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA, come previsto dall'art. 47 , comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A); in particolare, spettano ai Collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza, intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare" degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche.

L'accesso agli spazi scolastici è consentito nella sede centrale solo negli orari di apertura della segreteria.

Negli altri spazi scolastici possono accedere solo persone autorizzate, forze dell'ordine o personale sanitario.

Spetta ai Collaboratori Scolastici il controllo delle persone che entrano negli spazi scolastici o che sostano vicino ai cancelli della scuola durante l'orario di ingresso , di uscita o nel corso della giornata , se la persona che chiede l'accesso non è conosciuta , il collaboratore deve identificare la persona anche tramite i documenti.

4) VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI

Collaboratori

- Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei Docenti, i Collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno.
- I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente, al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. In questo frangente, e solo per il tempo strettamente necessario al cambio dei docenti, i collaboratori scolastici assicureranno la vigilanza comunque sempre fino all'arrivo del docente.
- I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, o debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.
 - In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso ai Responsabili di sede.

Docenti

- Qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia, o abbia avuto un'ora libera, deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti prima. Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva. Nel caso in cui ognuno sia impegnato prima e dopo, il cambio deve essere il più celere possibile.
- I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione si svolga con ordine. Ogni docente deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando la mancata osservanza delle regole scolastiche lo richieda.

5) VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA /PALESTRA/ LABORATORI

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori i docenti accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza affinché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro. I trasferimenti devono avvenire in modo tale da prevenire ogni rischio da omessa vigilanza.

6) USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

Docenti

- I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe durante la lezione solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Durante tale uscita, il docente dovrà accertarsi che l'attività svolta dall'alunno uscito dall'aula sia tale da non comportare alcun pericolo per sé e per gli altri, avvalendosi del supporto dei collaboratori scolastici.
- In considerazione del fatto che ciò comporterebbe mancata vigilanza, è assolutamente vietato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari.
- Allo stesso modo, non è consentito fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale).

7) VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO"

Docenti

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

8) LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Docenti

Il docente di classe, con la collaborazione del docente di sostegno e/o dell'assistente, deve garantire costante vigilanza sugli alunni portatori di handicap psichico certificato (lieve, medio, grave), particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi.

9) ENTRATE POSTICIPATE

Docenti -Collaboratori

- Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato, dopo le ore 8.05 , se non hanno un permesso di viaggio, regolarmente depositato agli atti della scuola, non sono ammessi alla frequenza delle lezioni, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o suo delegato, dopo l'avvenuta giustificazione dei genitori di chi esercita la potestà parentale che dovranno recarsi personalmente presso l'istituto frequentato dal/la proprio/a figlio/a.

In caso di ritardi ripetuti il docente/coordinatore è tenuto ad informare il Responsabile della Dispersione scolastica.

- L'insegnante di classe annoterà ogni entrata posticipata sul Registro di classe.

10) USCITE ANTICIPATE

Docenti -Collaboratori

- Nessun alunno può uscire prima del termine delle attività, se non a fronte di autorizzazione del Dirigente Scolastico o del Collaboratore delegato.
- Ogni uscita anticipata, non dovuta ad evento accaduto a scuola (malore, infortunio, ecc.), deve essere richiesta dal genitore di chi esercita la potestà parentale al Dirigente o al responsabile di sede che provvederà a firmare l'apposita autorizzazione. Tale autorizzazione può essere concessa dal delegato del Dirigente.
- Il docente in servizio nell'ora di uscita dello studente è obbligato ad annotare l'uscita anticipata nel Registro di classe, previa esibizione dell'autorizzazione. Il docente consentirà l'allontanamento dalla classe, affidando l'alunno al collaboratore scolastico.

11) USO DELLE ATTREZZATURE

Docenti

Il docente è responsabile del corretto USO DELLE ATTREZZATURE da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo.

I docenti, pertanto, sono tenuti a:

- vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
- informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;
- informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i;
- vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
- verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni;
- valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili;

12) VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE

Docenti

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche è affidata con incarico del dirigente scolastico e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. I docenti accompagnatori devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione dell'imprevedibilità delle loro azioni. Spetta agli insegnanti, durante lo svolgimento di attività didattiche extracurricolari, le uscite e le visite guidate impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale.

Collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell'orario scolastico.

13) ULTERIORI ISTRUZIONI

Si ricorda al personale di attenersi alle indicazioni operative relative alla sicurezza e rispettare e far rispettare scrupolosamente le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori, anche in relazione al divieto di fumo.

a) Si ribadisce che è vietato fumare all'interno di tutti i locali della scuola e nelle aree di pertinenza. Il divieto è esteso a tutto il personale della scuola, agli alunni e a tutti coloro che sono presenti all'interno dell'istituto. Ai trasgressori sarà comminata la prevista sanzione amministrativa.

b) Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari per gli studenti, i docenti e i collaboratori scolastici, anche alla luce della nota del 15 marzo 2007, prot. n. 30/Dip./Segr. e della Direttiva n. 104 del 30.11.2007 emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione e ss.mm.ii

c) Sono esonerati dal divieto dell'uso del cellulare soltanto i docenti collaboratori che, per motivi logistici ed organizzativi, dovranno essere comunque raggiungibili in qualsiasi momento.

d) Oltre alla vigilanza sull'incolumità e al controllo del rispetto delle norme interne, si richiama l'attenzione dei DOCENTI E DEI COLLABORATORI SCOLASTICI sugli aspetti interpersonali della vita scolastica, intesa come vigilanza educativa. In particolare, comportamenti degli studenti, in cui si rilevino tratti di bullismo, cyberbullismo, discriminazione o sopraffazione e in qualsiasi modo contrari al principio della dignità della persona e del rispetto del più debole, vanno prevenuti e corretti attraverso un'azione educativa attenta e costante. I comportamenti negativi degli alunni devono comunque essere segnalati al Dirigente Scolastico e ai suoi Collaboratori e considerati nella loro rilevanza disciplinare.

e) Si invitano i docenti tutti, in particolare i coordinatori di classe, a trattare con i propri alunni, nell'ambito della fondamentale educazione alla cultura e della legalità, la delicata tematica dell'uso dei dispositivi elettronici e della registrazione e divulgazione di immagini, video, tracce audio, evidenziando la gravità di condotte troppo spesso percepite dagli adolescenti come ordinarie e le implicazioni di responsabilità civile e penale connesse all'uso improprio dei moderni apparecchi multifunzione.

f) Si chiede ai docenti di vigilare e controllare che nelle classi, in palestra e nei laboratori venga effettuata la raccolta differenziata. Si ricorda che nel progetto Educazione civica di istituto è prevista la

sensibilizzazione sull'importanza di tale raccolta (attraverso lezioni, attività o moduli didattici appositamente predisposti). affinché queste regole siano il più possibile rispettate.

I collaboratori scolastici dovranno raccogliere i rifiuti di plastica nei sacchi della plastica, la carta nei sacchi per la carta e l'indifferenziato nei sacchi per l'indifferenziato.

Nel caso i collaboratori scolastici notassero NOTEVOLI negligenze da parte degli studenti, segnaleranno l'inadempienza ai collaboratori del D.S. per gli opportuni provvedimenti.

La raccolta differenziata va effettuata correttamente anche in sala docenti e negli uffici. Si confida nella massima collaborazione.

g.) Il docente è responsabile del corretto USO DELLE ATTREZZATURE da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.L.G.S. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo. I docenti, pertanto, sono tenuti a:

- vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola; informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;
- informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/ i utilizzato/i; i. vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
- verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni;
- valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili,
- controllare che gli studenti loro affidati usino il P.C. in modo corretto e coerente con le finalità educativo– didattiche della scuola.

h) È preciso dovere civico rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e bibliografico, che sono beni della comunità. Nei confronti degli alunni responsabili di danni e di atti vandalici saranno adottati provvedimenti disciplinari, secondo le disposizioni del Regolamento, ed essi saranno chiamati a risarcire individualmente o collettivamente il danno cagionato.

i) L'accesso dei genitori, dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa.

Per tutti i genitori e i visitatori è dunque obbligatorio: o. rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari

14) DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le circolari e gli avvisi pubblicati sul sito dell'Istituto, si intendono regolarmente notificati. Ai sensi della vigente normativa, la presente comunicazione si configura come "disposizione di servizio" per tutti i lavoratori della scuola (personale docente e non docente)

Il collaboratore del Dirigente Scolastico, i Responsabili di plesso e il Direttore S.G.A. per i Collaboratori Scolastici, dovranno vigilare affinché tutto il personale si attenga alla presente Direttiva segnalando al Dirigente scolastico eventuali inadempienze.

I lavoratori che risultassero inadempienti nei confronti di dette disposizioni, e quindi non assolvessero ad un preciso obbligo previsto per legge, saranno oggetto di contestazione di addebito secondo quanto prescritto dall'art. 55 bis co. 1 del D.lgs. 165/01 e dal dispositivo sanzionatorio contenuto nel CCNL.

La presente Direttiva è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo On line , nel RE e nelle varie Sezioni di Competenza presenti sul sito web dell'istituto.

Ulteriori Direttive, ove ritenute opportune, verranno tempestivamente diramate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Graziella Ramondino